IL CASO.it

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Chiara Graziosi	Presidente
Francesca Fiecconi	Consigliere
Roberto Simone	Consigliere
Laura Giraldi	Consigliere Rel.
Paola Proto Pisani	Consigliere

Oggetto:
REVOCATORIA ORDINARIA
CC 15/9/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14407/2025 R.G. proposto da:

Farmer S.a.s. di Mariantonietta Colella, rappresentata e difesa dall'avvocato

-ricorrente-

contro

Fallimento Como S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

nonché contro

Agenzia Delle Entrate – Riscossione

-intimata-

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2505/2025 depositata il 23 aprile 2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026 dal Consigliere Laura Giraldi:

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud S.p.a. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma Como S.r.l. e Farmer S.a.s. di Camillo Colella, agendo ai sensi dell'art. 2901 c.c. in relazione a contratto di compravendita immobiliare stipulato il 22 gennaio 2015 con il quale Como S.r.l. aveva trasferito a Farmer S.a.s., numerosi beni immobili, siti in diversi Comuni, al prezzo dichiarato di euro 4.986.100. L'attrice adduceva l'esistenza di una rilevante esposizione debitoria della società alienante verso l'erario, quantificata, alla data dell'11 dicembre 2015, in euro 84.524.802,84, nonché il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo, avuto riguardo alla consistenza del patrimonio immobiliare alienato, al prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato, al pagamento differito e alla rinuncia all'ipoteca legale.

Costituitasi, Como S.r.l. contestava la domanda, sostenendo nel merito l'erronea quantificazione del credito erariale, la sua parziale inesigibilità per sospensioni, contestazioni, rateizzazioni e procedure di definizione agevolata, nonché la permanenza di un patrimonio residuo asseritamente sufficiente a garantire le ragioni creditorie.

Farmer S.a.s. rimaneva contumace.

Nel corso del giudizio Como S.r.l. eccepiva altresì l'interruzione del processo, in ragione dell'estinzione *ex lege* delle società del gruppo Equitalia, e il difetto di *ius postulandi* del difensore dell'attrice; quindi, in sede conclusionale, depositava documentazione volta a dimostrare la riduzione del debito e la propria perdurante solidità patrimoniale.

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a0498392235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

Il Tribunale con sentenza n.20874/2019 accoglieva la domanda dichiarando inefficace nei confronti di Equitalia Sud il contratto di compravendita del 22 gennaio 2015, condannando Como e Farmer in solido alle spese. Negava la sussistenza dei presupposti dell'interruzione e dell'eccepito difetto di *ius postulandi* e reputava provate le ragioni creditorie dell'agente della riscossione, ritenendo irrilevante la parziale inesigibilità dei crediti. Quanto ai presupposti dell'azione, ravvisava *l'eventus damni* nello spossessamento di una rilevante parte del patrimonio immobiliare, a fronte di un prezzo inferiore al valore di mercato e differito nel pagamento, e la *scientia damni* nella consapevolezza della società debitrice e della società acquirente, entrambe riconducibili a Camillo Colella, legale rappresentante delle stesse, della lesione arrecata alle ragioni creditorie.

Proponeva appello Farmer S.a.s. di Mariantonietta Colella, già Farmer S.a.s. di Camillo Colella, lamentando mancata interruzione del giudizio, insussistenza del difetto di *ius postulandi* nonché di riconoscimento del credito erariale, dello *eventus damni* e della *scientia damni*. Nelle more del giudizio veniva dichiarato il fallimento di Como S.r.l.; il Fallimento si costituiva, subentrando nell'azione revocatoria nell'interesse della massa e chiedendo il rigetto del gravame. Dopo ulteriori produzioni documentali della società appellante, contrastate dal Fallimento, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 2505/2025, rigettava l'appello e confermava la decisione di primo grado, dichiarando in parte inammissibili le produzioni tardive, e ribadendo la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, anche alla luce dell'insufficienza del patrimonio residuo, dell'ingente indebitamento, della contestualità di ulteriori trasferimenti immobiliari e della riconducibilità delle società coinvolte al medesimo centro di interessi.

Farmer s.a.s. di Mariantonietta Colella ha proposto ricorso per tre motivi; il Fallimento ha resistito con controricorso.

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a0498392235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

ADER-Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Fissata l'odierna adunanza camerale, entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art.345 c.p.c. e motivazione contraddittoria in punto di dichiarata inammissibilità ed inutilizzabilità di documenti nuovi in fase di appello in relazione all'art. 360 co.1 n.3 c.p.c.»

1.1 La censura deriva dalle produzioni che la Corte territoriale ha ritenuto tardive, sia in primo grado sia in grado d'appello: sussisterebbero appunto sia la violazione dell'art.345 c.p.c. sia una motivazione contraddittoria quanto alla dichiarata inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti *ex novo* prodotti dall'attuale ricorrente nel giudizio di appello a confutazione delle argomentazioni difensive del Fallimento svolte nel secondo grado di giudizio ed a sostegno delle allegazioni difensive in ordine alla ritenuta insussistenza dell'*eventus damni* sia con riferimento al debito esigibile e considerabile ai fini del giudizio di revocatoria all'epoca dell'atto dispositivo - che si assume risultasse essere notevolmente inferiore a quello prospettato dall'Agenzia di riscossione - sia con riferimento al patrimonio residuo della Como *in bonis* comunque sufficiente a garantire pienamente il debito così rettificato.

1.2 *In primis* va rilevata l'inammissibilità di una censura in ordine a una pretesa motivazione contraddittoria perché si è dinanzi, in realtà, a una questione di diritto – e precisamente di diritto processuale - per cui rileva l'esito della soluzione, non la modalità motivazionale adottata per raggiungerlo (cfr., p. es., S.U. 2731/2017).

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

Osservato poi che, in forza del disposto di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con l. n. 134/2012 -, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (Cass. n.16289/2024, Cass. n. 29506/2023), deve darsi atto che la corte territoriale ha ammesso la produzione dei primi due - non contestata dalla controparte – e negata la legittimità di quella della ordinanza di estinzione del giudizio Como s.r.l./ Unicredit s.p.a. così come della nota esplicativa di deposito sentenze e degli annessi documenti, ritenendo 'non … fornita la prova volta a dimostrare che il documento in questione non avrebbe potuto essere prodotto dalla società appellante nel giudizio di primo grado'.

Per i primi due documenti, allora, è assorbente l'evidente carenza di interesse della censura, essendo stati accolti.

Il terzo, che il giudice d'appello ha qualificato inammissibile, è costituito – emerge sempre dalla sentenza qui impugnata – da una "copia dell'ordinanza di estinzione del giudizio Como s.r.l./Unicredit s.p.a. Ma la attuale ricorrente, ritiene ancora la corte territoriale, non avrebbe "dimostrato che il documento … non avrebbe potuto essere prodotto nel giudizio di primo grado".

In questa sede, allora, Farmer si limita a sostenere che la produzione in appello dei predetti atti si sarebbe resa necessaria in quanto 'i documenti risultavano rilevanti proprio per contrastare le deduzioni nuove che il fallimento aveva inteso introitare nel procedimento con la sua costituzione avvenuta nel grado di appello giacché il fallimento veniva dichiarato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado'. Infatti, a suo dire, 'il fallimento Como s.r.l. nella propria comparsa di costituzione in appello

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a0498392235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

introduceva una serie di deduzioni ed eccezioni difensive nuove, anche riguardanti circostanze sopravvenute ... che richiedevano precise controdeduzioni al riguardo e la produzione di documentazione a confutazione…'. Tuttavia, parte ricorrente omette completamente di specificare, oltre all'effettivo interesse all'acquisizione dei singoli documenti, quali fossero queste nuove deduzioni ed eccezioni, apoditticamente ritenute, che avrebbero semmai giustificato tardiva produzione assumendo un imprecisato allargamento del *thema decidendum* e del *petitum*, e così non fornendo alcun fondamento all'asserita violazione del disposto dell'art.345 c.p.c.

Il fatto poi che la corte territoriale abbia *ad abundantiam* esaminato il valore probatorio dei documenti prodotti non inficia evidentemente quanto rilevato.

2. Il secondo motivo lamenta «violazione - falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 66 l.f. nonché dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'inammissibilità della mutatio libelli e dell'ampliamento del thema decidendum – omessa e/o apparente motivazione in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c.»

2.1 Si assume che il Fallimento Como s.r.l., costituendosi in prosecuzione nel presente giudizio di appello ed a norma degli articoli 43 e 66 della Legge Fallimentare, anziché proporre un distinto giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 66 della Legge Fallimentare, ha ritenuto di dover fare propria la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. già proposta in primo grado dal creditore individuale, intervenendo nel presente giudizio di appello ed ampliandola/mutandola, chiedendo che in sede di gravame il giudizio proseguisse ai sensi dell'art. 66 l.f. (azione di revocatoria ordinaria proposta da una procedura concorsuale) deducendo nel corpo del suddetto atto una lesione degli interessi del ceto creditorio. Si assume, dunque, che per effetto dell'intervento del Fallimento nel presente giudizio

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a0498392235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

di appello si sarebbe verificato un sostanziale passaggio dall'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., all'azione revocatoria ex art. 66 l.f., quantomeno in termini di un mutamento del *thema decidendum* dal momento in cui la tutela offerta dall'azione revocatoria non è stata più rivolta ad un interesse proprio del creditore Equitalia ma ad un interesse della massa dei creditori con un ampliamento delle ragioni giuridiche per le quali l'atto revocando avrebbe avuto un effetto pregiudizievole non più specifico ma generalizzato; ciò avrebbe determinato, per un verso, che l'onere probatorio involgente anche l'effetto pregiudizievole che l'atto dispositivo revocando avrebbe prodotto nel patrimonio del Fallimento in rapporto all'intero ceto creditorio, sia sotto l'aspetto oggettivo (*eventus damni*) che soggettivo (*scientia damni* e *partecipatio fraudis)* abbia subito un ampliamento, a tutto svantaggio, in termini di prove a confutazione per Farmer, che come anche visto al punto precedente si sarebbe vista costretta ad introitare, con tutti i limiti del rito e le dichiarate inammissibilità, prove attraverso cui contrastare le deduzioni del Fallimento. Al riguardo, il Fallimento avrebbe introdotto profili di pregiudizio dell'atto revocando non allegati da Equitalia, così di fatto introitando domande ed elementi nuovi nel corso del giudizio di appello.

2.2. Il motivo è infondato.

Come evidenziato dalla corte territoriale e, peraltro, anche dalla stessa ricorrente, il Fallimento costituendosi nel giudizio di appello ha espressamente dichiarato di subentrare, nell'interesse della massa dei creditori, nell'esercizio dell'azione revocatoria già introdotta contro Como s.r.l. e Farmer s.a.s.; e tale dichiarazione, di per sé, ha impedito che la prosecuzione del giudizio trasformasse l'azione ex art. 2901 c.c. in azione ex art.66 l.f.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che, qualora nel corso del giudizio promosso da un creditore ai sensi

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

dell'art. 2901 c.c. per ottenere la dichiarazione di inefficacia di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore sopravvenga il fallimento di quest'ultimo, il curatore può subentrare all'attore nel processo, accettando la causa nello stato in cui si trova, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 l.f., in quanto le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende (per tutti v. S.U. n. 29420/2008). L'esercizio di tale facoltà, che comporta, per l'appunto, il mero subentro del curatore nella posizione processuale dell'originario attore, non è soggetto né ai limiti entro i quali è consentito alle parti di formulare nuove domande od eccezioni nel processo di primo grado, né, ove il giudizio già penda in grado d'appello, al termine previsto per la proposizione dell'appello incidentale od alle preclusioni di cui all'art. 345, 1 comma, c.p.c.: è, al contrario, sufficiente che il curatore si costituisca nella causa nello stato in cui si trova, dichiarando di voler far propria la domanda ex art. 2901 c.c. della quale già si controverte, perché il giudice sia investito del dovere di pronunciare sulla stessa nei confronti dell'intera massa dei creditori(Cass. n.614/2016; Cass. n.13306/2018).

Negare infatti al curatore la possibilità di subentrare nel giudizio già incardinato dal singolo creditore ed imporgli sempre, in simili situazioni, l'onere di esercitare da capo l'azione ovviamente `rischierebbe di frustrare senza adeguato motivo quell'esigenza di rapidità e di economicità dei giudizi che trova oggi conferma anche nel principio costituzionale di ragionevole durata dei processi, stabilito dall'art. 111, comma 7°, cost., da intendersi come riferito non solo allo svolgimento della singola causa ma altresì al generale funzionamento dell'attività giurisdizionale, che sulla durata di ogni causa è poi comunque destinato a riflettersi' (S.U. n.29420/2008).

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

Si è altresì rilevato che 'pur potendosi ammettere, pertanto, che l'inserimento dell'azione revocatoria ordinaria nell'ambito della procedura concorsuale richiede degli adattamenti, … essa resta, anche in tale evenienza, la medesima prevista dal codice civile, come del resto l'espressione adoperata dal primo comma dell'art. 66 1. fall. sta chiaramente ad indicare … tale subentro [del curatore] comporta anche una qualche modifica oggettiva dei termini della causa, in quanto la domanda d'inopponibilità dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio soltanto del singolo creditore che ha proposto l'azione, viene ad essere estesa a beneficio della più vasta platea costituita dalla massa di tutti i creditori concorrenti. Ma questo solo rilievo non basta a far ritenere che il curatore debba necessariamente intraprendere l'azione *ex novo* (come peraltro egli potrebbe pur sempre scegliere di fare), perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa che la ricomprende' (v. ancora S.U. n.29420/2008). D'altronde, l'esigenza di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa della controparte consegue solo quando al subentro si accompagni un sostanziale mutamento della materia del contendere (sotto il profilo del *thema probandum* ovvero sotto quello del *thema decidendum*), mutamento che sarebbe compatibile con la scelta del curatore di intraprendere una nuova ad autonoma azione, ma non anche con la diversa scelta di meramente subentrare nell'azione già promossa dal creditore singolo, che il curatore è tenuto ad accettare così come la trova (*ibidem*).

Quindi, nel caso in esame, poiché la ricorrente ha evidenziato, per quanto si evince dal motivo, quale modifica del tema del decidere e della domanda il solo beneficio degli effetti della decisione richiesto dal curatore in favore della massa - beneficio, per quanto sopra evidenziato, che non

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

costituisce affatto una modifica sostanziale della domanda -, non si ravvisa alcuna violazione del disposto di cui all'art.112 c.p.c. Infatti, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art.112 c.p.c. - che implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - deve ritenersi violato quando il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione (*petitum e causa petendi*), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (*causa petendi*) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; circostanza qui non ricorrente.

Le ulteriori argomentazioni svolte a fondamento del motivo risultano invece inammissibili poiché, rapportandosi apparentemente alla violazione dell'art. 2901 c.c., sottopongono al giudice di legittimità proprio il materiale probatorio offerto nei precedenti gradi di giudizio per ottenerne un nuovo esame, mirando a una diversa valutazione della rilevanza e concludenza degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.

Invero, nel sindacato di legittimità 'non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione' (cfr. Cass. n.10927/2024 e Cass. n.32505/2023).

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

3.Il terzo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. – motivazione contraddittoria e/o apparente ed omesso esame di documenti e fatti decisivi in relazione a *scientia damni* e *partecipatio fraudis* richiesti ex art. 2901 e 66 l.f. in relazione all'art. 360, c. 1, n. 5 c.p.c.».

3.1 La sentenza impugnata sarebbe erronea e illegittima nella misura in cui avrebbe omesso ogni motivazione sulle censure sollevate in appello, e in particolare anche sull'aspetto dell'inesistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria e al mancato assolvimento da parte del Fallimento Como s.r.l. dell'onere probatorio sul medesimo gravante in rapporto precipuo al materiale probatorio sopravvenuto nel grado di appello, considerata la sua rilevanza e decisività a confutazione degli assunti del Fallimento Como s.r.l. e del ragionamento logico-giuridico adottato dal Tribunale e recepito successivamente dalla Corte d'Appello.

3.2. Il motivo è inammissibile.

La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non, invece, quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.n. 9054/2022; S.U. n.1718/2015). Pertanto, la denuncia di vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c. suppone un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, *in facto* per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l'evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi (si rimanda qui alla giurisprudenza appena citata).

Ed allora, nel caso in esame tale deduzione è completamente mancata giacché parte ricorrente lamenta invece la omessa considerazione di elementi istruttori offerti in atti, quali una relazione di parte sullo stato economico patrimoniale della società *in bonis* ed il mancato ingresso di una richiesta consulenza d'ufficio di stima del patrimonio immobiliare di Como s.r.l. all'atto della stipula della compravendita impugnata.

Quanto all'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. e all'assunta contradditorietà della motivazione, le apparenti doglianze in realtà si risolvono esclusivamente nella contestazione dell'apprezzamento del giudice di merito in ordine al materiale probatorio.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952

Numero registro generale 14407/2025
Numero sezionale 2422/2026
Numero di raccolta generale 25475/2026
Data pubblicazione 17/09/2026

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le spese processuali, liquidate in euro 20.000 per compensi oltre a euro 200 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 15 settembre 2026

Il Presidente

Chiara Graziosi

Firmato Da: CHIARA GRAZIOSI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3a049839235d9f745bf2f0f59ee23952